

Vat. 3924. Bar. 1192. n. 19. Raynal. 1216. n. 16.) si conservava nella Biblioteca Vaticana, e oggi, come in luogo più proprio, serbasi nell' Archivio Apostolico Vaticano. Ma quando anche partecipi di queste lodi il pubblicato dall' Autore: certa cosa è, che i Privilegj di Lodovico Pio, d' Ottone, di S. Arrigo, della Contessa Matilde, i quali copiati da' loro originali, che serbansi nell' Archivio Apost. di Castel S. Angelo, furono con somma fede registrati da Cencio nel Cod. Vatic. (pagg. cx. cxiii. cxv. cxix.) non si leggono nell' edito da lui. Anzi ciascuno di essi chi non fa il pessimo trattamento, che in tutte l' Opere, specialmente negli Annali, e in queste Dissertazioni compendiate in volgare dalle Antichità Italiane, hanno perpetuamente avuto, senza quì ripeterne la memoria? E d' un tal Codice s' hanno a riputar falsi i documenti essenziali, con somma diligenza registrati da Cencio, che n' ebbe gli originali sotto gli occhj, e solamente indubitati quelli delle giunte fatte ad altro Codice, di cui la minor parte è quella di Cencio, e che fu scritto l' anno 1367. com' ei dice in fine della Dissertazione 71. quasi due Secoli dopo la di lui morte? Sia pur così. Ma però una di queste giunte voglio io esaminarla a pubblico giovamento. Dic' egli nell' opera latina (Tom. V. Antiq. Ital. vers. fin.) queste precise parole: *Illud oneris demum ejusmodi Abbatibus (exemptis a jurisd. Episc.) quod & Episcopis impostum fuit, scilicet singulis aut annis aut trienniis accedendi ad limina Apostolorum, aut saltem nuntium illuc mittendi. Atque ad id sane sese obstringebant Abbates in præstando juramento fidelitatis Summis Pontificibus. Rem confirmabit charta ex Regesto Cencii prælaudati deprompta, quæ ad Monasticam historiam illustrandam non inutilis erit.*

Nove esempli sono in essa Carta d' Abati degli Ordini di S. Benedetto, e S. Agostino, e uno d' un Vescovo, che fecero il giuramento di fedeltà alla S. Sede; cioè i due primi a Gregorio IX. e gli otto che seguono a Innocenzo IV. La formula da loro usata è alquanto varia dall' antica de' Vescovi, che leggesi nelle Decretali compilate da S. Raimondo di Pennafort d' ordine dello stesso Gregorio IX. l' anno 1234. (c. 4. de jurejurando). E conchiude così: *Possessiones vero ad mensam mei Monasterii pertinentes non vendam, neque donabo, neque impignerabo, neque de novo infeudabo, vel aliquo modo alienabo, inconsulto Ro. Pontifice. Sic me Deus adjuvet, & hæc Sancta Evangelia.* Le quali parole si leggono nel Pontificale Romano in ambedue le formole della consecrazione de' Vescovi, e della benedizione degli Abati *Apostolica auctoritate*. Onde ancorchè la clausula *de Ecclesia bonis non alienandis*, sia più antica di Clemente VIII. istitutor di quelle formole; nondimeno nell' antica, specialmente a tempo di Gregorio IX. non si pronunciava da' Vescovi, e per conseguente nemmeno dagli Abati. Poichè a questi, come osserva il nostro Autore medesimo, *illud oneris demum, quod & Episcopis, impostum fuit.*